



CIRCOLARE ORGANIZZATIVA

Rovereto, 26 giugno 2017

Da: Direzione Operativa

al personale di Trentino Sviluppo s.p.a.

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 del decreto 3 aprile 2013 n. 55 scissione dei pagamenti — art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) estensione con art. 1 del D.L. n.50/2017 del 24 aprile 2017.

L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto *split payment*.

Con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017 si allarga la platea soggetta all'obbligo di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA:

- A tutte le amministrazioni;
- Agli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- Alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
- Alle società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- Alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La Scrivente rientra nella categoria nella sopracitata lettera d) ed è pertanto tenuta a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai fornitori e pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.

Il meccanismo dello *split payment* si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017 e da tale data le fatture dei fornitori dovranno indicare:

- la base imponibile,
- l'IVA e la relativa aliquota,
- il richiamo "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972",

Rimangono invece escluse dall'applicazione della scissione dei pagamenti:

- le fatture emesse prima del 1° luglio 2017, anche se non ancora pagate;
- le operazioni in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'IVA, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile (reverse charge) di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.

Per quanto detto, in tutti i casi in cui i colleghi di Trentino Sviluppo siano diretti referenti nei confronti di un fornitore per la richiesta di emissione di una fattura, dovranno farsi parte attiva nel richiedere che la fattura emessa rispetti le indicazioni di legge e che il pagamento sia effettuato per il solo imponibile.

Alternativa ammissibile, in quanto prevista dall'art. 22 comma 2 del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande in luogo della fattura è l'emissione di ricevuta fiscale.

Si evidenzia che è in fase di emanazione il Decreto Ministeriale di attuazione che definirà con maggiori dettagli le modalità di applicazione del nuovo regime e di versamento dell'IVA, pertanto la Scrivente si riserva di comunicare eventuali modifiche alla presente a seguito dell'emanazione del suddetto provvedimento.

Infine, si coglie l'occasione per precisare che i rapporti contrattuali con la Scrivente società non rientrano nel campo di applicazione dell'obbligatorietà della fattura elettronica PA.

Distinti saluti.

Direzione Operativa
Il Direttore
Paolo Pretti

Data ricevimento 26/06/2017	Codice	Verifica coerenza organizzativa	Data emissione
Firma Addetto Area Organizzazione	CO/DO/04	Firma Direttore Area Organizzazione	27/06/2017